

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

LE CONTROVERSE
CHE RIGUARDANO LA
MATERIA TRIBUTARIA
SONO AVOLUTE A:

{ COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
(RICOGL → GIUDIZIO INTRADOMINIO; 1° GRADO)

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
(APPELLO → 2° GRADO)

CORTE DI CASSAZIONE
(per le sole QUESTIONI DI LEGITIMITÀ)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.LGS. 545/1992 → ORGANI 22AZIONES
DELLA COMMISSIONI

D.LGS. 546/1992 → DISCIPLINA DEL
(successive modifiche
DA ULTERIORE
D.LGS. 24/09/2015 n. 156) PROCESO TRIBUTARIO

OGGETTO

"LIMITI
ESTERNI"

FINO AL
2001

GIURISDIZIONE RESIDUALE (questi tutti le controv.
Tributarie escluse dalla
IMONCAZIONE TASSATIVA DEI TRIBUTI)

L.GG.B/2001
(art. 12, c. 2)

GIURISDIZIONE PRINCIPALE: le Commissioni Trib.
hanno CONGIUNZIONE
GENERALE DELLA
MATERIA TRIBUTARIA

D.L. 203/2005 → IRRELEVANZA DEL NATUREL IURIS

↓
TRIBUTI DI OGNI GENERE E PRECISI CONVENZIONI
DENOMINATI

QUINTI

OGGETTO : ➤ TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE
COMUNQUE DENOMINATI

(ART. 2

D.LG. 546/1992)

➤ COMPRESE QUELLI REGIONALI
PROVINCIALI
COMUNALI

- CONTRIBUTO PER IL SPN
- SURROGA TIEF
- ADDITIONALI
- SANZIONI AMMINISTRATIVE (il D.LGS. 156/2015 ha previsto che deve trattarsi di SANZIONI ESCLUSIVAMENTE A TRIBUTI)
- INTERESSI E OGNI ALTRIO ACCESSORIO
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
- CANONE PER LO SCARICO E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE RIFIUTI *
- CANONE PER LO SMITTIMENTO DEI RIFIUTI (TARO, TIA oggi TAR1)
- IMPOSTA O CANONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

* DICHIARAZIONE DI INLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE perché tale prelievo NON HA NATURA TRIBUTARIA (il D.LGS. 156/2015 l'ha esplicitamente escluso)

IN CONCLUSIONE
L'OGGETTO si identifica nei

- TRIBUTI (civili comprende le OBBLIGAZIONI in capo al SOTTINTO e al ESTINZIONE quindi non solo il soggetto passivo)
- OBBLIGAZIONI DI RIBBORSO
- OBBLIGAZIONI ACCESORIE AL TRIBUTO

OBBLIGAZIONI
ACCORDO PER IL
TRIBUTO

{ SANZIONI
INTERESSI
AGGI CANTORIALI
SPESA DI NOTIFICA

ESCLUSIONI
(espressamente previste
dal D.L. 230/2005)

{ OPPOSIZIONE AGGI ATTI
ESECUTIVI
CONTROVERSI RIGUARDANTI
GLI ATTI DELL'ESECUZIONE
FORZATA SUCCESSIVI ALLA
NOTIFICA DELLA CARTELLA
(o SUCCESSIVI ALLA DIFFINIZIUM
DELL'AWIL)

✓ GO

INCLUSIONI
(controversie relative
ad ATTI SUCCESSIVI
ALLA NOTIFICA DEL
TIPO ESECUTIVO
ma non ancora esplicativi
di ATTIVITA' ESECUTIVA
strettamente intesa)
(MISURE CAUTELARI)

{ ↗ RICHIESTA DI FERMO AMMINISTRATIVO
SUI BENI MOBILI REGISTRATI
↗ ISCRIZIONE DI IPOTESI SUELI
MOBILI

misure:
avvertenze sempre collegate
ad un' OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

TRIBUTO
(caratteristiche)

{ COSTITUITA → ART. 23 COSI,
AN e/o QUANTUM
(no art. 53 corr.)
FINALITA' → FINANZIAMENTO DI PROGETTI E
SERVIZI PUBBLICI

CASI D'UBB: in cui si è
esposta la legge o la giurisprudenza

AUTR^E
INCLUSIONI

► CONTRIBUTI
CAPITALI

- intestazioni
- delimitazione
- estensione
- classamento
- attribuz. di rendita
catastica
- ecc.

AUTR^E
EXCLUSIONI

► CONVENTION RA
SOSTITUITA E SOSTITUITA \Rightarrow G.O

QUESTIONI
INCIDENZIALI
(da cui dipende
la decisione principale
sul TRIBUNALE)

: Qualità di "vere" \rightarrow G.T.
Querela di FALSO }
SOTTO o CAPACITÀ delle persone } NO G.T.

REGOLAMENTI

: Potere riconosciuto al G.T. di
DISAPPPLICARLO
(sulle leggi che non dovrà pronunciarsi)
(Gloria A. INSTRUTTIVE)

CIRCOLARI E
REBUONI

: Nessuna rilevanza \rightarrow sono solo ATTI
INTERNAI ALL'A.T.

CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
OBBLIGATORI

\rightarrow NO G.T. \rightarrow TRIBUNALE


DIFETTO DI GIURISDICTIONE

- 54 -

- ↳ Rilevabile in ogni STATO o GRADO del PROCEDIMENTO
(o meno che non sia intervenuto il GIUDICATO)
- ↳ Rilevabile anche D'UFFICIO
(dal GIUDICE)

GLI ATTI IMPUGNABILI (^a "LIMITI INTERNI")

LIMITI DELLA
GIURISDICTIONE
Tributaria



- ↳ i due LIMITI sono in **SUCCESSIONE**
LOGICA, nel senso che solo dopo aver definito l'OGGETTO, i LIMITI della GIURISDICTIONE si definiscono.
In quest'ambito gli ATTI IMPUGNABILI (non potrebbe esserci un'ATTO IMPUGNABILE che versa su MATERIA NON TRIBUTARIA)

continua GLI ATTI IMPUGNABILI

STRUTTURA DEL
PROTOCOLO
TRIBUTARIO

A) PROCESSO DA "RICORSO"

il contribuente propone la DOMANDA
nelle forme delle VOCATIO IUDICIS
rivolge cioè la DOMANDA AL GIUDICE
(come nel processo amministrativo)
e non nelle forme delle VOCAZIO IN IUDICO
cioè citazione in giudizio delle
CONTROPARTIE (come nel processo
civile)

B) IMPUGNAZIONE - MOTU PROPII

però a differenza del processo
amministrativo (ove il giudice si
pronuncia sulle legittimità e quindi
sull'annullamento ma rinvia nel
merito al potere)

il processo tributario mira non
solo all'annullamento ma anche
al MOTU PROPII



il giudice dispone sull'ACCERTAMENTO
DELLA FONDATOREZZA DELLA PROTOSIA
TRIBUTARIA

ATTI IMPUGNABILI

→ ART. 19 D. LGS. 546/92

NATURA ESEMPLIFICATIVA
O ESHAUSTIVA DELL'ELenco?

La problematica si è iniziata
e forse con l'evolversi dei
TRIBUTI e, quindi, con il rischio
di LACUNA DI TUTELA

CARATTERE
TASSATIVO

(DOTTINA
MINORITARIA)

→ il rischio di LACUNA è
scangiurato dalla NORMA
RESIDUALE: ... OGNI ALTRO
ATTO PER IL QUALE LA LEGGE
NE PREVEDE L'AUTONOMA
IMPUGNABILITÀ

Il ART. 19 È UNA
SCHERZAZIONE
DI TIPI ASTIKATTI
DI ATTI

- DOTTINA MAGGIORITARIA
- GIURISPRUDENZA CUNANIME

Per cui in esso attraverso un'opera
di INTERPRETAZIONE ESTENSIVA
rientrebbero tutti quegli ATTI
con cui l'A.F. o gli ENTI LOCALI
esercitano le FUNZIONI DI

LIQUIDAZIONE
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE
IMLOGAZIONE DI SANZIONI

Quindi la TASSATIVITÀ non
è negli ATTI ma nelle
FUNZIONI

Quindi

INTERPRETAZIONE
FUNZIONALE
DELL'ART. 19

Sono IMPUGNABILI innanzitutto gli atti espressivi di una MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ IMPOSITIVA nel duplice aspetto di:

- i) VOLONTÀ PRETENSIVA (PRETIA)
 - DI MAGGIOR TRIBUTO
- ii) VOLONTÀ OBBLIGATIVA AL DIRITTO
 - ALLA RESTITUZIONE DEL TRIBUTO RISOLTO
 - AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA TENSIONE
 - O ALLA APPLICAZIONE DEL MINORE TRIBUTO

I SINGOLI ATTI

A - AVVISO DI ACCERTAMENTO

Nel suo interno lo GIURISPRUDENZA vi ha ricompreso anche le FATTURE o le BOLLETTE con cui vengono aderiti alcuni tributi (FOSAP, TARI)

B - AVVISI DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Tutti quegli atti veramente denominati (AVVISI BONARI, AVVISI DI LIQUIDAZIONE, CEDIMENTAZIONI) con cui l'ente creditore informa dell'esito di un'attivita' liquidatoria chiedendone il PAGAMENTO

In quest'ambito vi neutrano anche le
COMUNICAZIONI ex ART. 36 BIS e 36 TCR

C. PROVVEDIMENTI CHE IRRIGANO LE SANZIONI

- In genere il provvedimento è concluso nell'AVVISO DI ACCERTAMENTO
- perché serve in MATERIA TRIBUTARIA (D.lgs. 156/2015)

D. RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

In questi va ricordato anche l'INGIUNZIONE
DI PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

E. FERRO DI BONI MOBILI REGISTRATI
I SERVIZI DI IRTEA SUGLI IMMOBILI

Recius

PROVVISORIO DI FERRO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DI ISCRIZIONE TRIBUTARIA

} INVIATE
DELL'ABETENTE
DELLA
RISCUSSIONE

ove si dice
che in mancanza
di pagamento
delle somme
entro 30 gg si
procederà ad
iscrizione -

F. ATTI RELATIVI ALLE "OPERAZIONI CAPITALI"

In genere si tratta degli atti di

- CLASSAMENTO
- ATTRIBUZIONE DI RENDITA

G. E' altresì IMPUGNABILE IL
RIFIUTO ESPRESSO O TACITO DELLA
RESTITUZIONE DI TRIBUTI, SANZIONI
PECUNIARIE ED INTERESI E' ALTRI ACCEDERI
NON DUVTI
(DEROGA ALLA IMPUNABILITÀ DI ATTI)

H. ATTI DI DINIEGO O REVOCÀ DI AGENZIAZIONI
RIGETTO DI DOMANDE DI DEFINIZIONE AGENZIA
(CONDONI)

In queste casistiche la GIURISPRUDENZA ha
fatto sentire anche
RISPOSTE NEGATIVE ALLA ISCRIZIONE DI
INTERPELO

Ponche se la GIURISPRUDENZA non è UNIVOCÀ

e il ^{espresso}
DINIEGO VOL AUTORITOSA

I. OGNI ALTRÒ ATTO PUR IL QUALE
LA LEGGE NE PREVEDA L'AUTONOMIA
IMPUGNABILITÀ DAVANTI ALLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE

L'ART. 19 CONTIENE Poi ALTRE 3 IMBRENDANTI
PRECAZIONI

1

Gli ATTI DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NON SONO IMPUGNABILI
AUTONOMAMENTE

Ci si riferisce ^{AD ESE.} agli ^(o ATTI PROPRIORI) ATTI INTRODUTTORI che
esibiscono nell'ambito di SECURITÀ:

- RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI (-PM CAPO DELL'UFFICIO)
- RIC

2

OGNIUNO DEGLI ATTI AUTONOMAMENTE
IMPUGNABILI PUÒ ESSERE IMPUGNATO
SOLA PER VIZI PROPRI

3. LA MANCAÎA NOTIFICAZIONE DI
ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI
ABITUALMENTE PRECEDENTEMENTE ALL'ATTO
NOTIFICATO, NE CONSENTE L'IMPUGNAZIONE
UNITARIA A QUEST'ULTIMA

Quindi dal combiato disposto presso
TRE ~~DIFESA~~ Possizioni



LA POSSIBILITÀ DI DISDURRE, NEL SUCCESSIVO
RICORSO contro L'ATTO IMPUGNABILE, I
VIZI DEGLI ATTI PRODRIMICI NON AUTONOMAMENTE
IMPUGNABILI



TUTELA DIFFERITA

Come si è già accennato a proposito
delle TUTELA contro l'esercizio INDEBITO
dei POTERI I STRUTTORI

(REGOLA 1)

Dalle REGOLA 2 ("ognuno degli atti autonomamente impugnabile può essere IMPUGNATO SOLO PER VIZI PROPRI")

↓ discende il CROLLARIS

L'ONDESSA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE IMPLICA LA DEFINITIVITÀ DEL SUO CONTENUTO

ESEMPIO TIPICO : Ruolo e CARTELLA di PAGAMENTO CONSEQUENZIALI AD UN ATTO di ACCERTAMENTO



Se non si è impugnato l'avviso il MERITO della PRETESA non può più essere messo in discussione con l'impugnazione della CARTELLA

Questa problematica risulta ora ridotta per effetto dell'EFFICACIA ESECUITIVA dello stesso AVVISO di ACCERTAMENTO

ECCESIONE ⇒ 3^a PROBLEMI
A TAUS REGOLA

in caso di ↗ MANCAIA
NOTIFICA
NUCIA
dell'ATTO
PRESUPPOSTO
DELA NOTIFICA

L'OGGETTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Al Giudice è devoluto la COGNIZIONE
dell' OBBLIGATORIE TRIBUTARIA
NEI LIMITI DELLE DOMANDE DI PARTE
(*"PETITUM"*)

PRINCIPIO di corrispondenza tra il
"Otteso" e "Pronunciato"

Il contribuente potrà subire VIZI FORMALI
e SOSTANZIALI ma non potrà mai formarsi
GIUDICI su ciò che non ha chiesto nel
PERGESSO INTRODUITIVO

LA NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario non è diretto alla
ELIMINAZIONE GIURIDICA dell'ATO IRREGOLARE
ma alla PRONUNCIA DI UNA DECISIONE DI
MERITO SOSTITUTIVA SIA DELLA DICHIARAZIONE
DEJA DELL' CONTRIBUTUENTE SIA DELL' ACCERTAMENTO
DELL' UFFICIO

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Decreto Legislativo
24 settembre 2015 n. 156

ENTRATA IN
VIGORE

IN GENERALE → 1° GENNAIO 2016

ECCESIONI :

- ART. 67 BIS

(ESECUZIONE PROVVISORIA
DELLA SENTENZA DELLE CT)

- ART. 69

(ESECUZIONE DELLA SENTENZA
DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI
SOMME A FPV. CONTRIBUTORE)

1° GIUGNO
2016

LE NUOVE NORME PROCESUALI OPERERANNO
IN RELAZIONE A TUTTI I GIUDIZI PENDENTI
ALLA DATA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE

MODIFICHE AL D. LGS. 546/1992

ART. 2 - OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Materie attribuite alla cognizione delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE)

Ratio

ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ALLA
GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE

MODIFICHE

Dell'art. 2
sono state
ESPUNTE le
CONTROVERSIIS
RELATIVE A

► SANZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNQUE IRROGATE DA
UFFICI FINANZIARI
(comme 1) *

► DEFESA DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(comme 2) **

* COTIE COTIPOL. Il criterio di riferimento deve essere OGGETTIVO
(NATURA TRIBUTARIA del rapporto cui le SANZIONI INDIRISCONO)
E NON SOGGETTIVO → CREATURA GIUDICE SPECIALE

** COTIE COTI. IL COSAP non è un TRIBUNO (ma ente di diritto
privato)

ARTICOLI 4, 10, 11 e 23

- COMPETENZA DELL'AGENZIA TRIBUTARIA
- PARTI DEL PROCESSO



AGGIORNARE LE DENOMINAZIONI DEGLI:

- ENTI INBUSTORI

non più UFFICI FINANZIARI, IVA, REGISTRO, TERRITORIO
MA AGENZIE FISCALI

- SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITÀ DI KICKBACKS
non più CONCERNANTI, SPATTORI ma

AGENTI D'AZIENDA PIGLIADIMENTE che sono

- le società del GRUPPO EQUITATIA

- le società PIGLIADIMENTE SICILIA

- 67 -

ARTICOLO 12 ASSISTENZA TECNICA

NON OBBLIGATORIA
CONTROVERSE Di Modo
VALORE

è stato elevato l'INDETTO
→ DA € 2.582,28
A € 3.000,00

→ DECORRENZA: 1° GENNAIO 2016

NUOVI
SOGGETTI ABILITATI
ALL'ASSISTENZA
TECNICA

DIPENDENTI DEL CAF IN RISPETTO AI

- DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN
 - GIURISPRUDENZA
 - ECONOMIA
 - TECNOLOGIA
- DIPLOMA DI RAGIONERIA E RELATIVA
ABILITAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSISTENZA È LIMITATA AI CONTENUTI
CHE SCATURECNO DALL'ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA PRESTATA

ESEMPI

{

- DISINCARICO DEGLI ONERI
E SPESE

ARTICOLO 15

SPESSE DEL GIUDIZIO

RATIO

MAGGIORE RIGORE NELL'APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA AI
FINI DELA CONDONNA AL RIMBORSO DELLE
SPESSE DEL GIUDIZIO

REGOLA

Le spese del giudizio tributari seguono
la SOCCOMBENZA

La possibilità per la CT di COMPENSARE IN TUTTO
O IN PARTE LE SPESSE E' CONSENTITA SOLO

- IN CASO DI SOCCOMBENZA PER PROCA
- QUANDA SUSISTANO GRAVI ED ECCEZIONALI
RAZIONI CHE DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE
MOTIVATE (es: - assolute novità delle questione relativa
- mutamento della giurisprudenza)

Tutto ciò in ollegno all'

ART. 24

COST.

TUTELA DEL
DIRITTO DI DIFESA



LA PARTE INTERVENENTE VITTORIOSA
NON PUÒ ESSERE CONDANNATA, NEANNO
PER UNA MINIMA QUOTA, AL PAGAMENTO
DELLE SPESSE PROCESSUALI
(GURISP. COST. E DELLA CASS.)

continua ...

SPESA DEL GIUDIZIO

LITIS
TEMPORARIA

intrepresa nelle
condanne della
non spettanza del
diritto fatto
valere

LE SPESSE DI
GIUDIZIO
COMPROMETTONO

si applica l'art 96 c.p.c.

" SE RISULTA CHE LA PARTE SOCCOMBENTE
HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO
CON MALA FIDE O COLPA GRAVE,
IL GIUDICE, SU ISTANZA DELL'ALTRA
PARTE, LA CONDONNA OLTRE CHE

- ALLE SPESE


- AL RISARCIMENTO DEI DANNI,
CHE, LIQUIDA, ANCHE DIUPPIA,
NELLA SENTENZA

(C.D. "RISARCIMENTO DEL DANNO
PER RETRIBUTIVITÀ AGGRAVATA")

- CONTRIBUTI UNIFICATI
- ONORARI DEL DIFENSORE
- SPESE GENERALI (in genere forfetarie)
- ESBORSI SOSTENUTI
- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- IVA (se rimessa a carico)

- FO -

continua ... SPESE DEL GIUDIZIO



- II -

ARTICOLO 16
16 BIS

COMUNICAZIONI E
NOTIFICAZIONI

- ↳ MODIFICHE DOVUTE ALL'AGGIORNAMENTO
DELLA DENOMINAZIONE DEGLI ENTI
- ↳ POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ANCHE LA PEC
- IL DIFENSORE HA L'OBBLIGO DI INDICARE
NEL RICORSO INTRODUTTIVO



LA CAD DI MANCATA INDICAZIONE
IL CONTRIBUTO UNIFICATO È AUMENTATO
DI UNA META'

come 3
ART. 16 BIS

→ Processo ISCRITTIVO
in vigore dal 1° DICEMBRE 2015
nelle CT PAV. & REC.
UMBRIA & TOSCANA

↓ la norma rinvia per
le MODALITÀ APPLICATIVE AL
DM 23 DICEMBRE 2013 N. 163

- 72 -

ARTICOLO 17 BIS

IL DECLARATO E LA MEDIAZIONE

RATIO

- RICORDARE L'INTITOLATO
- INCANTIVARE ULTERIAMENTE LA DEFLAZIONE DEL CONTENUTO TRIBUTARIO

Modifiche

➤ ESTENSIONE A

- TUTTI GLI ENTI INTEGRATORI
(compresi GLI ENTI LOCALI)
- AGLI AGENTI DELLA RISOLUZIONE
- ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA
CATASTALE

➤ SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

➤ RIDUZIONE DELLE SANZIONI

➤ REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI DOVUTE A SEGUITO DI MEDIAZIONE

➤ ESTENSIONE ANCHE ALLE CAUSE RECLAMABILI DELLA POSSIBILITÀ DI ESPIRIRE LA CONCILIAZIONE CONCLUSIVA

ENTRATA IN
VIGORE

- 1° GENNAIO 2016
- GIUDICI PENDENTI A TALE DATA
- RICORSI NOTIFICATI DAL CONTRIBUENTE
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016

ESTENSIONE

- TRIBUTI LOCALI
- CARTELLI DI PAGAMENTO PER
VIZI PROPRI
- FERMI DI BENI MOBILI REGISTRATI
(ART. 86 DPR 602/1973)
- ISCRIZIONE DI IPOTECHE SOGLI
IMMOBILI
(ART. 77 DPR 602/1973)
- LIQUIDO TACITO ALLA RESTITZIONE DI PREBENI
- VIZI IN MASSIMA CATEGORIA
- UNICA ECCEZIONE: CONTROVALORI PIÙ VALORE
UNICO CRITERIO : VALORE DELLA
LITE
L 20.000,00
(NON
SUPERARE)

VALORE
DELLA
LITE → ART. 12, comma 1,
D.LGS. 546/92 → IMPOSO DUE TRIBUTI
AL NETTO DELLAS
SAN 20% NEL V INTERESSE

SEMPLIFICAZIONE DEI DUE MODALITÀ DI INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Quindi

- IL procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso
 - ➤ PRIMA occorreva UN'APPROPRIATA Istanza di reclamo all'interno del ricorso (in pratica gli stessi motivi di fatto e di diritto che erano portati innanzi al giudice)
- IL contribuente ha facoltà di inserire una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (come avveniva prima con l'istanza di reclamo)

ESEMPI : OPERAZIONE CATASTALI

↓
RIDETERMINAZIONE ALCAL LUCE
DEL NUOVO CLASSENTO o RUNDIA


EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

comma
2

IL RICORSO NON È PROCEDIBILE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA (all'ente impositore) ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE CONCLUSA LA PROCEDURA DI DECLARAZIONE / MEDIATORIA

Quindi

PROSEGUIMENTO
DEL RICORSO



CONSTITUZIONE
IN GIUDIZIO

FASE
AMMINISTRATIVA

(durante tale fase
è SOSPESA la
RISCUSSIONE DI LEGGE)
- comma 8

I STRUTTORIA DEL RECLAMO E PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

DIFERENZA CON
MEDIAZIONE
"CIVILE"

Il soggetto depulato all'istruttoria
è un **SOGGETTO DIVERSO** ma
NON "TERZO"


Si tratta di strutture AUTONOME
e DIVERSE MA sempre collocate
all'interno dell'ente ISTRUTTORE

CRITICHE
(in DOTTRINA)

PROCEDIMENTO CHE NULLA
AGGIUNGE AL GIÀ PREVISTO
POTERE DI RIFARSI IN AUTOTUTELA
(**"AGGRAVIMENTO PROCEDIMENTALE"**)

→ PROBLEMA PER i "PICCOLI COMUNI"

- ff -



per ACCETTARE o
RESPINGERE il
RECLATO (o MODIFICA)

GRADO DI
INCERTITUDINE

QUESTIONI CONTROVERSE

GRADO DI SOSTENIBILITÀ
DELLA PRETESA

PRINCIPI DI ECONOMICITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

PERFEZIONAMENTO
DELL'ACCORDO



AVVIGLIARE CON IL PAGAMENTO
ENTRO VENTI GIORNI DALLA
DATA DI SOTTOSCRIZIONE



RISGUARDO ANCHE AI BUONUSSI FINI CONTRIBUTIVI
(L'IMPRENSA RISCEDE SIA PER I
FINI DELLE IMPOSTE CHE PER I
CONTRIBUZIONI)

EFFETTI PRETITALI

- F8 -

→ RIDUZIONE DELL' SANZIONI

Sanzioni dovute nelle misure del 35%
(prima era 40%)

→ Sulle somme dovute a titoli di CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE NON SI APPLICANO SANZIONI E INTERESI

NUOVE REGOLE
PER IL PAGAMENTO
(delle somme dovute
a seguito dell'
ACCORDO DI MEDIANA)

→ ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA
PREVISTA PER IL CASO DI
ACCERTAMENTO CON ADISSIONE



Possibilità di PAGAMENTO RATEALE
(MAX 8 RATE TRIMESTRALI
o MAX 16 RATE TRISETTRALI → per
somme > 50.000,-)

→ ESTENSIONE DEL C. D. "LIEVE INADATTAMENTO"
(ART. 15 TIR, comma 3, DPR 602/1973)

Non si verifica
DECADENZA delle
RATTAZIONE
PER

INSUFFICIENTE VERSAMENTO
DELLA RATA PER
IMBETO - NON SUPERARE AL
3%
- 1, IN OGNI CASO, NON
SUPERARE A 10.000 €

TARDIVO VERSAMENTO DELLA
PRIMA RATA NON SUPERARE
A SETTE GIORNI

ARTICOLO 18 IL RICORSO

MODIFICHE

- OBBLIGO DI INDICARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL DIFENSORE

↓ indicazione che

CONSENTE AL GIUDICE LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE SECONDO LA RELATIVA TARIFFA PROFESSIONALE

- OMESSA INDICAZIONE PEC

→ AUMENTO DELLA METÀ DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

↓ ciò in vista dell'iniziazione del

Processo TUMATICO

ARTICOLO 39

SOSPENSIONE DEL PROCESSO

NOVITA'

→ RICORDA LA DISCRINA ALLA LUCE
DELLE EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

► NON RISULTA APPLICABILE AL PROCESSO
TRIBUTARIO LA SOSPENSIONE SU ISTANZA
DI PARTE (COME AVVIENE NEL CIVILE)
(RINVIO si SOSPENSIONE No)

► SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA'

↓
si configura

quelle risultino PENDENTI davanti a
GIUDICI DIVERSI PROCEDIMENTI LEGATI
TRA LORO DA UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA'
TALE CHE LA DEFINIZIONE DELL'UNO
CONSTITUISCE INDISPENSABILE PRESUPPOSTO
LOGICO - GIURIDICO DELL'ALTRO

ESEMPI : 1)

PROVVEDIMENTO D'INTEGO O
CANCELLAZIONE ANAGRAFE
ONLUS

GIUDIZI VARIANTI SU ATTI
IMPOSTI IN FORZA PURAMENTE
DI REGISTRAZIONE

continue . -

ESEMPI 2)

GIUDICI SULLA SPETTANZA DI UN'AGGRESSIONE

CONTROVERSI AVERIE AD AGGREGARE L'ACCERTAMENTO DELLE RELATIVI IMBRI



→ EVITARE IL CONTRASTO DI GIUDICATI
(GIUDICATI DIFFERENTI)

→ PRESUPPOSTO: è necessario che i GIUDICI SI SVOLGANNO TRA LE RISPONSABILI PARTI

LA SOSPENSIONE
PER PRESGIUDIZIALITÀ
può essere disposta

D'UFFICI

SU ISTANZA DI PARTE

ARTICOLO 4^a

SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO (C.C.D. "TUTELA CAUTELARE")

NOVITÀ

- IL CONTRIBUENTE PUÒ IN OGNI GRADO CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO IN PRESENZA DI UN DANNO GRAVE ED IRRISPARABILE
 - LE PARTI PUÒ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA SIA DI PRIMO GRADO SIA DI APPELLO
 - IL GIUDICE PUÒ SUBORDINARE I PROVVEDIMENTI CAUTELARI AD IDONEA GARANZIA
 - REGIME DELLE SPESE DI LITE DELLA FASE CAUTELARE
- ↓
- IL GIUDICE PROVvede a LIQUIDARE NELLA MISERISSIMA ORDINANZA CHE DECIDE SULL'ASTENZA ↓ RATIO EVITARE L'ABUSO DELL'RICHIESTA DI SOSP.

continua ..

- 84 -

CONFIRMA
DELLA
PRECEDENTE
DISCIPLINA

LA PROSPETTIVA DEL RICORSO
NON HA DI PER SE EFFETTO
SOSPENSIVO DELL'ATTO IMPUGNATO



APPROPRIA Istanza

NEL RICORSO
(integrazione)

ATTO
SEPARATO

- notificato a controparte
- depositato presso segreteria CT

► FUNZIONE : PARALIZZARE TEMPORANEA
GLI EFFETTI PRECONIZIATI
DELL'ATTO IN ATTESA
DELLA SENTENZA



NON PUÒ CHIEDERSI LA SOSPENSIONE
DI ATTI A CONTENUTO NON
IMPOSITIVO

(es. :- DIMEGO o RIMBORSO
- " o AGGIOLAZIONI)
- ATTIBUZ. RENDITA CATASTALE

continue . . .

- 85 -

PRESUPPOSTI

(che il Giudice
deve valutare)

TUMUS
BONI
IURIS

→ FONDATERRA
PRIMA FACIE
DEI MOTIVI DEL
RICOORSO

PERICULUM
IN MORA

PERICOLO DI DANNI
GRANDE ED IRREPARABILE
CHE L'ESECUZIONE
DELL'ATTO CAGIONEREBBE

EQUO BILANCIMENTO CON LA TUTELA
DEL CREDITO DELL'ENTE IMPOSTORE

FISSAZIONE DI
UDENZA AD HOC
CON DECRETO

DI CUI È DATA CONOSCENZA ALLE
PARTI AFFERENTI 10 GIORNI LIBERI
PRIMA


TERMINI PER LA
DECISIONE

L'ISTANZA DEVE ESSERE DECLASSENTE
180 gg. DAFFI DATA DI
PRESENTAZIONE


- ... continua

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Se l'accordo
interviene in



→ RIDUZIONE
AL 40%



→ RIDUZIONE AL
50%


PAGAMENTO DELLE SOTENZE DUVITE A SEGUITO DELLA CONCIAZIONE

- estensione delle
DISCIPLINA PREVISTA
PER ACCORDO DI ADESIONE



RESTITUZIONE DI
PAGAMENTO RITARDATI

MAX 8 RATE TIR.



MAX 16 RATE TIR.
se le somme > 16.000,00

- Perfezionamento → PAGAMENTO INTEGRATO
(= PRIMA RATE)
EURO 20.000,00 DALLA SOTTOSENZA